ACCORDO QUADRO
TRA
COMUNE DI TORINO
E
[ente o associazione religiosa/spirituale]

per attività di collaborazione nell'ambito del progetto "Torino Città Universitaria"

Premesso che

- Il Comune di Torino e ……. intendono instaurare un rapporto stabile di collaborazione a livello cittadino a sostegno delle politiche di Torino Città Universitaria (di seguito TCU), come individuate dalla Città insieme agli Atenei e agli Istituti di Alta Formazione, mettendo rispettivamente in campo le risorse qualificate necessarie e gli strumenti adeguati;
- il quadro degli interventi, inserito all'interno del progetto TCU, coinvolge i vari attori che operano nel contesto cittadino a livello di alta formazione, coordina gli interventi a sostegno della comunità studentesca, nell'ottica di pensare l'intera città, la sua vita, i suoi servizi, i suoi tempi e le sue relazioni, in una chiave nuova (deliberazioni Consiglio Comunale n. 2011-03668/002 e 2016-03358/002 e Giunta Comunale n. 2012-02229/007);
- il progetto TCU si concentra su diversi ambiti: comunicazione integrata dell'offerta didattica e di servizi, servizi di residenzialità, ristorazione, trasporto e mobilità sostenibile, aule studio, servizi culturali, sport, assistenza sanitaria e psicologica, orientamento, internazionalizzazione, job placement;
- il Comune di Torino e ……. possono peraltro contribuire alle menzionate attività nell'ambito di proprie progettualità, fatti salvi gli obiettivi di fondo e la natura laica e pubblica del progetto TCU;

Premesso altresì che

- Torino è una città multiculturale, abitata da circa 150 comunità portatrici di una pluralità di fedi e convinzioni religiose e spirituali;
- L'inclusione è uno dei tratti distintivi di Torino, nella convinzione che una città in cui tutte e tutti si sentano accolte e accolti sia di per sé un veicolo di crescita sociale ed economica;
- Il dialogo fra le diverse anime della società (intese come comunità religiose, etniche, di pensiero) è altresì visto come strumento per aumentare il dialogo e il benessere all'interno della società e come antidoto a fenomeni di violenza, intolleranza e radicalizzazione;
- Nel 2006, in seguito ai XX Giochi Olimpici Invernali in occasione dei quali il Comitato Organizzatore aveva istituito il Comitato Interfedi di Torino 2006, la Città ha istituito con propria Deliberazione il "Tavolo delle Religioni", all'insegna dello sviluppo della cultura del confronto;
- La vocazione internazionale di Torino, tanto come città universitaria quanto come città di cultura e della conoscenza in generale, si accompagna tra le altre alla dimensione religiosa e spirituale delle persone, delle comunità e delle società;
- La dimensione pubblica della Città distingue la laicità, che include tutte le religioni e le convinzioni spirituali (incluso l'ateismo) come dimensione caratterizzante la personalità dell'individuo, dal laicismo, inteso come negazione della spiritualità e della dimensione religiosa nello spazio pubblico;

Tra

……, C.F. ……., con sede legale ……., rappresentata da ……, domiciliat….. per la carica presso la sede dell'Ente, nel seguito indicato come …….

e

il Comune di Torino C.F. e P. IVA 00514490010, con sede legale in Torino, via Palazzo di Città 1 rappresentato dall'Assessore a Torino Città Universitaria Marco Alessandro Giusta, domiciliato per la carica presso la sede di Via Corte d'Appello 16, nel seguito indicato come Comune,

nel seguito indicate anche congiuntamente come "le Parti",

con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'accordo

Le Parti si propongono di collaborare a sostegno delle politiche di intervento a livello cittadino relative a TCU sia in riferimento all'offerta di servizi a sostegno di studentesse e studenti e della comunità universitaria sia in riferimento all'accessibilità, e quindi alla comunicazione, dell'offerta complessiva messa in campo attraverso le azioni condivise dai diversi attori che per competenza e per mandato istituzionale e politico si occupano in Città di alta formazione.

Le iniziative che verranno intraprese in quest'ottica, veicolate dalla ricerca di una costante crescita culturale e sociale, base fondamentale per far diventare la Città una grande capitale della ricerca e del lavoro intelligente, si concretizzeranno nell'ambito delle 4 grandi linee guida promotrici delle attività: Internazionalizzazione, Orientamento, Sistema tra formazione/ricerca impresa e lavoro, Sostenibilità.

Articolo 2 - Oggetto e modalità della collaborazione

Le Parti hanno l'obiettivo di individuare e promuovere la ricerca e la sperimentazione di azioni innovative, operando in particolare su:

- internazionalizzazione in entrata e in uscita, anche attraverso la promozione di forme associative da parte di studentesse, studenti e docenti, nonché mediante le reti internazionali già attive;
- attivazione di forme di sostegno alla popolazione studentesca e al territorio, con riguardo anche alla pratica religiosa e alla dimensione spirituale;
- attivazione e rafforzamento di canali, spazi e materiali di comunicazione e messa in relazione di servizi, attività, soggetti attivi nel campo dell'interculturalità e del dialogo interreligioso in ambito giovanile e universitario;

Tale collaborazione si inserisce all'interno di un intervento complessivo, reciproco e condiviso, che prevede l'attivazione di iniziative su alcuni assi portanti previsti dal progetto TCU:

- potenziamento della comunicazione e dell'accessibilità per le destinatarie e i destinatari dell'offerta di servizi, a partire dal portale studyintorino.it;
- scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e sistema delle confessioni religiose e delle associazioni spirituali;

- fornitura di servizi di ospitalità e sostegno alla comunità universitaria all'interno di spazi appartenenti o gestiti da enti, associazioni o realtà non a fini di lucro e afferenti a confessioni religiose o convinzioni spirituali, in linea con la propria *mission* statutaria (di seguito "servizi universitari in sedi religiose o spirituali");
- organizzazione e comunicazione di eventi legati a confessioni o tradizioni religiose e spirituali o di natura interreligiosa all'interno di spazi della Città o universitari (di seguito "servizi religiosi o spirituali in sedi pubbliche");
- attivazione di un dialogo con le rappresentanze studentesche e con gli istituti di alta formazione per sondare i bisogni e le necessità spirituali di studentesse e studenti all'interno degli spazi universitari.

Le parti convengono che il carattere pubblico del progetto TCU necessiti di un approccio laico e inclusivo in ogni sua componente e azione, e si impegnano perciò a:

- garantire che ogni azione, servizio e progetto sarà aperto a tutte le studentesse e tutti gli studenti, senza distinzione alcuna di etnia, nazionalità, lingua, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, convinzioni politiche e religiose, condizioni personali o sociali;
- assicurare che ogni spazio o luogo deputato a ospitare servizi universitari in sedi religiose sia immediatamente identificabile come uno spazio pubblico di tutte e di tutti e, in quanto tale, non escludente o lesivo dei diritti e della dignità di ciascuna o ciascuno. In caso di spazi polivalenti (di culto e sede di servizi o di ospitalità), sarà cura dell'ente, associazione o realtà gestore sottolineare l'uso polivalente dello spazio e differenziare modalità di accesso e utilizzo a seconda dell'attività svolta. In tali spazi o luoghi e nei percorsi di accesso ad essi, la comunicazione mediante affissione sarà limitata a informative di carattere istituzionale o di servizio;
- rispettare, all'interno di ogni azione e di tutti i servizi religiosi o spirituali in sedi pubbliche, tutte le fedi e convinzioni religiose e spirituali, promuovendo il rispetto per le convinzioni religiose e spirituali di tutte e tutti e il confronto tra le stesse.

Le singole specifiche attività, interventi e progetti saranno oggetto di specifiche convenzioni, volte ad individuare gli impegni e le responsabilità dei contraenti.

Al fine di garantire una coincidenza tra bisogni reali del territorio e obiettivi e modalità di realizzazione delle azioni oggetto del presente Accordo Quadro o di successive Convenzioni, si individua, quale interlocutore privilegiato, il Tavolo "Giovani e Spiritualità" in quanto rappresentativo dell'utenza beneficiaria finale.

Tale tavolo, afferente al servizio Torino Città Universitaria della Città di Torino, verrà regolarmente consultato in merito a questioni attinenti il presente Accordo e successive Convenzioni, in particolare riguardo:

- le esigenze specifiche della popolazione studentesca;
- le attività che promuovano il dialogo interculturale e interreligioso;
- gli spazi e i servizi universitari;
- la progettazione, la promozione e la realizzazione di iniziative.

Articolo 3 – Responsabili dell'accordo

La …… indica come proprio referente e responsabile del presente accordo ……

Il Comune di Torino indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Dirigente pro tempore del Servizio in cui è incardinato l'ufficio Torino Città Universitaria.

Articolo 4 – Durata e rinnovo

Il presente accordo ha durata di tre anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza per pari periodo tramite nuovi provvedimenti.

La durata delle convenzioni attuative, entro il limite di scadenza del presente accordo quadro, è definita nell'ambito delle stesse.

L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte con lettera raccomandata, con un preavviso di almeno sei mesi. In caso di disdetta dovranno comunque essere portate a termine le attività in corso di realizzazione.

Articolo 5 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

Nel caso di attività preventivamente concordate tra le parti, si valuteranno le modalità di reciproco accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente accordo, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Articolo 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti

Le Parti concordano l'utilizzo congiunto dei segni distintivi delle stesse per tutto ciò che afferisce alle iniziative di cui alle convenzioni attuative.

La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni).

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

…… provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi del presente accordo e alle convenzioni attuative nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento e si impegna a non farne alcun altro uso.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per la …… è …….

Nel merito delle attività attuative del presente accordo quadro, il …… ha nominato come responsabile per il trattamento dei dati il …….

Il Comune provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo e alle convenzioni attuative, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento, in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Comune è il Sindaco. Nel merito delle attività attuative del presente accordo quadro, il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Direzione in cui è incardinato l'ufficio Torino Città Universitaria.

Articolo 8 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo e delle convenzioni attuative. In caso di interpretazioni dubbie o di qualsivoglia questione inerente gli aspetti religiosi relativi al presente accordo, le parti si rivolgeranno in prima istanza al Comitato Interfedi della Città di Torino.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo quadro e delle convenzioni attuative.

Articolo 9– Registrazione e spese

Il presente Accordo quadro e le relative Convenzioni attuative sono soggette a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria.

Articolo 10 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente accordo quadro, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Torino,

Per …….	Per il Comune di Torino
……	L'Assessore alla Città Universitaria
……..	**Marco Alessandro Giusta**